

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1993

**Presidenza del Presidente RIZ**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

Cappiello: «Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» (162)

Procacci: «Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali» (774)

«Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» (1417), testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo, approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1417. Assorbimento dei disegni di legge n. 162 e n. 774)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 6, 11 e <i>passim</i>
BRUTTI (PDS) .....	9, 12, 13 e <i>passim</i>
COVI (Repubb.) .....	6
DI LEMBO (DC) .....	10
FABJ RAMOUS (PDS), relatore alla Commissione .....	5, 14
MASIELLO (PDS) .....	6
MAZZUCCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	6
PROCACCI (Verdi-La Rete) .....	6, 11, 13
VENTURI (DC) .....	10

*I lavori hanno inizio alle ore 9,25.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**Cappiello: «Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» (162)**

**Procacci: «Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali» (774)**

**«Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» (1417)**, testo risultante dall'unificazione delle proposte in legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1417. Assorbimento dei disegni di legge n. 162 e n. 774)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 162, 774 e 1417.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati, dei quali do nuovamente lettura:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. La rubrica dell'articolo 638 del codice penale è sostituita dalla seguente: *“(Uccisione, danneggiamento o sevizie di animali)”*.

2. Nello stesso articolo 638, al primo comma, le parole: *“animali che appartengono ad altri”* sono sostituite dalle altre *“o sevizia animali”* e le parole *“a querela della persona offesa”* sono soppresse».

1.1

RIZ

*Nell'emendamento 1.4, al primo capoverso, sopprimere le parole: «con l'arresto da due a otto mesi o».*

1.4/1

MASIELLO

*Nell'emendamento 1.4, sopprimere il quarto capoverso.*

1.4/2

MASIELLO

*Nell'emendamento 1.4, al quinto capoverso, sopprimere le parole: «o assiste a».*

1.4/5

BODO

*Nell'emendamento 1.4 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«Non è punibile chi uccide animali nocivi».

1.4/3 (già 1.2)

RIZ

*Nell'emendamento 1.4 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«Non è punibile chi detiene acquari, o detiene animali commestibili in condizioni non compatibili con la natura in cui abitualmente vivono».

1.4/4 (già 1.3)

RIZ

Nel dare lettura del seguente emendamento 1.4, ricordo alla Commissione che ieri la senatrice Fabj Ramous, accettando lo spirito dell'emendamento 1.4/5 ha sostituito, al quarto capoverso, alla parola «assiste», l'altra «partecipa».

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. - (*Maltrattamento di animali*). - Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque utilizzi animali per esperimenti preordinati a fini scientifici o didattici non autorizzati e in violazione delle disposizioni del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 116, e non adotti tempestivamente misure dirette a correggere difetti o ad evitare inutili sofferenze e sottopone gli stessi a maltrattamenti che contrastino con le loro caratteristiche anche etologiche, è soggetto alla pena di cui al primo comma.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi».

1.4

FABJ RAMOUS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 727. - (*Maltrattamento di animali*). - Chiunque incrudelisce verso animali o li sottopone a strazio o sevizie o a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche della specie, o ne fa traffico, trasporto o commercio illecito, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, o li abbandona, è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto causa la morte dell'animale o se è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ovvero quale modalità del traffico, del commercio, dell'allevamento, della mattazione o dello spettacolo di animali. In tali casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza, la sospensione della licenza per l'esercizio del commercio, trasporto, allevamento, mattazione o spettacolo di animali per tre mesi e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al fatto. Nel caso di recidiva la pena è aumentata di un terzo e la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di allevamento, commercio, trasporto, mattazione o di spettacolo degli animali.

Chiunque commette i fatti di cui al primo comma per fini scientifici o didattici non autorizzati o in violazione delle disposizioni del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 116 è soggetto alla pena di cui al secondo comma.

Chiunque organizza, assiste o fa propaganda di spettacoli che comportano strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale, di servizio o pubblicitaria nello svolgimento della quale è stato commesso il fatto. In caso di recidiva la licenza è revocata.

Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi nel corso di scommesse clandestine si applica la pena dell'arresto da quattro mesi ad un anno e sei mesi o dell'ammenda da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena è aumentata di un terzo se dal fatto deriva la morte dell'animale. La condanna comporta la sospensione della licenza di conduzione, commercio o trasporto di animali per una durata non inferiore a dodici mesi».

1.5

PROCACCI, ROCCHI

FABJ RAMOUS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento 1.5, presentato dalle senatrici Procacci e Rocchi, non possa trovare accoglimento; esso ricalca per grandi linee l'emendamento da me presentato, ma reinserisce concetti che volutamente sono stati eliminati perchè in contrasto con quella che deve essere una normativa snella e in sintonia con le due direttrici di marcia che ho ieri ricordato: la tutela dell'animale in quanto senziente e la non necessità di compiere su di esso azioni che corrispondono, come caratteristica, al maltrattamento.

L'emendamento tende, tra l'altro, a reintrodurre le parole «della specie», terminologia che, viceversa, come hanno affermato in questa sede docenti universitari da noi interpellati, non può essere adottata poichè atterrebbe addirittura a concezioni della particolarità dell'animale che verrebbero inevitabilmente colpite anche laddove non ve n'è bisogno. Sappiamo, ad esempio, che caratteristiche etologiche della specie porterebbero a non poter tenere in gabbia, come è stato ricordato, neppure un canarino, laddove le caratteristiche naturali, che sono quelle che ho riportato nel mio emendamento, corrispondono a quelle necessità anche di stabulazione che abbiamo visto essere necessarie per alcuni animali.

Non può essere accolta neppure quella parte dell'emendamento ove si dice che: «Chiunque organizza, assiste o fa propaganda di spettacoli che comportano strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni». Il far propaganda non mi sembra vada di per sè colpito. Se tale propaganda viene fatta in maniera determinata è un conto e si ricade nel concetto di organizzazione (posso invitare la gente a vedere uno spettacolo perchè lo sto allestendo), laddove il tenere, ad esempio, un manifesto in casa e altro conto.

In sostanza, non sono favorevole all'emendamento 1.5, anche se, a seguito del dibattito che si è aperto ieri, ritengo opportuno svolgere alcune riflessioni. Siamo tutti protesi al miglioramento della legge; abbiamo lavorato e stiamo lavorando per consegnare al Paese, e quindi per primi agli animalisti, un tessuto legislativo che risponda coerentemente ai bisogni e alle richieste che sono state avanzate. Dichiaro tuttavia che se la presentazione del mio emendamento creasse problemi tali da arrestare l'*iter* legislativo, con il rischio di non far uscire da questo Parlamento un testo innovativo sui maltrattamenti agli animali, sono disponibile a ritirarlo, qualora anche i colleghi ritirassero i propri, in modo da approvare senza modifiche il testo licenziato dalla Camera dei deputati.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MASIELLO. Signor Presidente in seguito all'affermazione della relatrice Fabj Ramous, ritengo di dover prendere la parola in dissenso dalle posizioni da quest'ultima espresse e quindi del mio Gruppo.

Desidero anzitutto far notare che essendo l'articolo 638, nella sistematica del codice, posto tra i delitti contro il patrimonio, eliminare le parole «che appartengono ad altri» snaturerebbe il senso dell'articolo stesso. Signor Presidente, in effetti mi sembra azzardato modificare la struttura e la natura del citato articolo per sostituirlo all'articolo 727 del codice penale.

Tuttavia, una legge è buona se consegue determinati risultati e le intolleranze non consentono di ben legiferare. Avevo pensato di pronunziarmi in senso contrario all'emendamento 1.1 del Presidente, tuttavia mi rendo perfettamente conto che approvandolo, ed introducendo così il concetto di sevizie agli animali (perchè il concetto deve essere quello del danneggiamento crudele, come atteggiamento negativo nei confronti degli animali e non già quello del danneggiamento generico), tutti gli altri emendamenti sarebbero preclusi. Ciò risulta tanto più opportuno in quanto la senatrice Fabj Ramous si è dichiarata disponibile a ritirare il proprio emendamento e di conseguenza non avrebbero più ragion d'essere i subemendamenti da me presentati. Per tali motivi dichiaro di votare a favore dell'emendamento 1.1.

COVI. Signor Presidente, avevo ieri preannunziato il mio voto favorevole all'emendamento da lei presentato. Tuttavia le considerazioni svolte dalla relatrice, soprattutto la collocazione dell'articolo 638 nei reati contro il patrimonio, mi inducono a ripensare tale voto favorevole.

Nell'ipotesi che la senatrice Fabj Ramous ritirasse il proprio emendamento sono pronto a farlo mio.

PROCACCI. Signor Presidente, prima di esprimere la mia valutazione sull'emendamento 1.1, desidero svolgere alcune considerazioni sulle dichiarazioni della relatrice, che mi sembrano molto importanti e sulle quali penso che tutti i colleghi dovrebbero pronunziarsi. La relatrice ha infatti dichiarato la sua disponibilità a ritirare l'emendamento 1.4. Ritengo che chi ha partecipato per lungo tempo alla stesura di questo testo e alla sua discussione sia consapevole di come la relatrice, sulle posizioni della quale non mi riconosco, abbia profuso tutto il suo impegno. Sulle sue riflessioni e sulle sue perplessità si è innestata una discussione lunga e approfondita, anche se non nel senso che noi avremmo voluto.

Ieri il collega Parisi aveva sottolineato l'esigenza di svolgere una audizione di persone che si occupano in modo particolare del comportamento animale, evidenziando la propria esperienza in questo settore come docente universitario. Credo davvero che avesse ragione quando metteva in luce la necessità di informazioni ulteriori, che non è

stato possibile acquisire, proprio per lavorare meglio sul testo. Non è indifferente avere una visione, anche se benevola, ma un po' generica della personalità degli animali e del loro comportamento ed invece essere al corrente, in modo rigorosamente scientifico e provato delle loro capacità di esseri intelligenti e dotati di autocoscienza. Questo è un concetto che retaggi culturali diversi ci fanno recepire con una certa difficoltà, ma è un versante su cui oggi si muove la ricerca scientifica, anche nell'ambito universitario.

Proprio per la rilevanza di questi problemi, per me sono particolarmente importanti le dichiarazioni qui fatte dalla collega Fabj Ramous, tanto più apprezzabili in quanto indubbiamente la relatrice - ripeto - ha profuso molto impegno in questo testo, anche nelle diverse stesure dell'emendamento che porta la sua firma.

Ribadisco una volta per tutte qual è la mia posizione e quella del mio Gruppo. Ho più volte detto e ripetuto che sarebbe stato preferibile varare il testo nella formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati. Sono convinta peraltro che questo lungo dibattito non sia stato tempo perduto: abbiamo avuto modo di confrontare le nostre posizioni. Oggi si arriva all'ipotesi di ritiro dell'emendamento; vorrei che tutti dessimo a ciò una risposta positiva. Già ieri avevo dichiarato la mia disponibilità a ritirare il mio emendamento che è essenzialmente tecnico, volto alla precisazione di alcuni punti.

Voglio riconoscere alla collega Fabj Ramous la dignità del suo lavoro, anche se le nostre posizioni sono sempre state distanti nell'esaminare questo testo, per le motivazioni che ho già espresso ripetutamente e che non voglio richiamare di nuovo.

Invito, quindi, i colleghi a pronunciarsi su questo punto a mio avviso ineludibile. Non si può proseguire nell'esame degli emendamenti, senza che tutti noi diamo una valutazione politica nel rispetto del lavoro e del ruolo della relatrice, che non credo sia da equiparare al lavoro degli altri componenti della Commissione, almeno per quanto riguarda la volontà di valutare profondamente il testo arrivato dalla Camera.

Ritiro il mio emendamento, sul quale la relatrice aveva espresso parere contrario, e vorrei che questo fosse colto dai colleghi come un segnale politico del Gruppo Verde che accoglie pienamente l'invito rivolto dalla relatrice. A mia volta vorrei ribadire l'invito a tutti gli altri firmatari di emendamenti a ritirare i propri.

Per quanto riguarda più specificamente l'emendamento 1.1, su di esso vorrei svolgere alcune valutazioni complessive all'insegna di una forte preoccupazione. Nell'esame di questo emendamento, colgo davvero una sostanziale estraneità a tutta la discussione che noi abbiamo svolto in quest'aula. Desidero peraltro precisare il senso delle mie affermazioni. Abbiamo voluto svolgere un'audizione, sebbene essa avesse un carattere informale, per acquisire dati che ci permettessero di esprimere un giudizio più articolato sull'articolo 727. La riforma dell'articolo del codice penale che riguarda il maltrattamento animale - mi sembrava che su questo fossimo davvero tutti d'accordo - doveva essere volta a tradurre nella norma la sensibilità nuova dell'opinione pubblica di questo Paese circa il rapporto fra animali umani e non umani, così come è maturato negli ultimi venti anni, all'insegna quindi di un profondo cambiamento.

Qui ci troviamo invece di fronte ad una proposta - vorrei dirlo francamente al collega Masiello - che suscita profonde perplessità sotto il profilo della sua formulazione e della struttura tecnica. Ci accingiamo a riformare un articolo del codice penale, modificando in parte un altro articolo del codice penale; ci apprestiamo a riformare l'articolo sul maltrattamento animale attraverso l'aggiustamento tecnico di un articolo inserito in quella parte del codice che riguarda la proprietà. Ignoriamo, dunque, tutta quella parte su cui abbiamo discusso e lavorato, anche da posizioni legittimamente diverse, ignoriamo il nuovo discorso circa gli animali come esseri senzienti che è stato portato avanti nell' audizione non solo da zoologi e da biologi, ma anche da esponenti della magistratura. Vi ricordo infatti che durante l'audizione abbiamo avuto modo di ascoltare il consigliere di cassazione Amedeo Postiglione, che è stato l'estensore di una sentenza che vorrei definire fondamentale, di svolta, da parte della Corte per quanto riguarda il concetto di sofferenza degli animali e della nuova visione che gli uomini di legge ne hanno: l'animale nelle sue qualità e caratteristiche di essere sensibile e senziente, che ha diritto a non soffrire.

Su questo argomento c'è già una ricca letteratura; avrei voluto davvero che avessimo con calma approfondito il discorso, perchè il vecchio articolo 727 del codice penale ha sessant'anni e li dimostra tutti, anzi forse ne dimostra qualcuno in più, perchè la cultura va avanti con tempi diversi rispetto a quelli biologici. Quell'articolo del codice penale, dicevo, era basato su una visione esclusivamente antropocentrica, volta alla tutela non dell'animale quale essere senziente, ma alla difesa degli umani feriti dalla visione delle sofferenze degli stessi animali.

Per questo, onorevoli colleghi, ritengo che tale emendamento sia veramente inaccettabile e non solo per la sua formulazione tecnica. Noi non possiamo, in un discorso di valori emergenti così difficile anche filosoficamente, così impegnativo, procedere attraverso ritocchi. Considero questo *maquillage* veramente sbagliato e vorrei raccomandare queste mie considerazioni all'attenzione dei colleghi, che anche ieri sono intervenuti su questo emendamento.

Volentieri ho svolto insieme a voi questo lavoro anche non facile per le mie posizioni, perchè è stata l'occasione per un confronto culturale di cui spesso in Parlamento si avverte la mancanza. Per tre anni alla Camera, nella scorsa legislatura, ho lavorato sulla difficilissima riforma della legge sulla caccia e vi assicuro che sono stati tre anni tempestosi, con sedute notturne complesse e conflittuali che tuttavia mi hanno arricchito, perchè ho anche cercato di capire, come credo sia diritto e dovere di tutti, le motivazioni degli altri, di coloro che partivano da presupposti lontani o opposti ai miei.

C'è anche un'altra considerazione che vorrei fare in relazione al presente emendamento: la semplificazione per quanto riguarda gli aspetti della casistica. Noi abbiamo articolato una casistica ricca, su cui anche la relatrice si è spesa, che va ad esaminare diversi elementi di costume deteriore contemporaneo, quale ad esempio quello delle scommesse clandestine, che verrebbe gettata completamente via, come parimenti tutti i riferimenti alla sperimentazione non autorizzata e così via. Se guardate la stesura del testo della Camera vedrete come esso non



sia riducibile; in altre parole non penso si possa comprimere il messaggio legislativo che contiene.

Un'ultima considerazione, signor Presidente. In questa aula non abbiamo mai avuto l'opportunità di confrontare la nostra legislazione con quella degli altri Paesi. Ho curato l'invio ai colleghi di schede relative a questo discorso e spero che qualcuno le abbia prese in esame. Addirittura in Francia si prevede l'arresto fino a sei mesi ed un'ammenda notevole; in Inghilterra si prevede qualcosa di analogo a quanto previsto dal testo della Camera e così in Germania dove addirittura l'arresto è fino a due anni e l'ammenda elevatissima. Allora, se vogliamo costruire l'Europa non solo dal punto di vista monetario, dobbiamo anche guardare a questi aspetti di una cultura che dovrebbe essere sempre più curata anche in questi versanti.

Per tali motivi ribadisco la mia ferma opposizione all'emendamento 1.1; annunzio il ritiro dell'emendamento da me presentato unitamente alla senatrice Rocchi ed invito i colleghi a dimostrare analoga disponibilità, perchè davvero su questo testo si prendano, a questo punto, decisioni che siano le meno traumatiche possibili.

BRUTTI. Signor Presidente, non ho mai preso finora la parola su questo disegno di legge, ma lo faccio in relazione al suo emendamento, poichè pronunziarsi su di esso ritengo significhi formulare una valutazione sull'insieme di queste norme, sul loro significato e sull'atteggiamento che occorre assumere in questo momento politico.

L'emendamento 1.1 stravolge profondamente lo spirito delle norme proposte, sposta l'asse normativo, fa emergere come centrale la questione della tutela dell'animale in quanto *res patrimonii* e quindi non tiene conto dell'istanza più profonda che è alla base del disegno di legge, quella di offrire una tutela intensa a viventi che non sono umani, anche con qualche elemento di giacobinismo giuridico, nel senso cioè di introdurre una previsione normativa, una sanzione penale che anticipa rispetto alla sensibilità tradizionale, che induce ad una forzatura, che punta a dare un ammaestramento. Sono profondamente contrario all'emendamento 1.1, giacchè non tiene conto di queste esigenze, che non possono non essere condivise, ed altera profondamente il testo normativo che stiamo discutendo.

La proposta avanzata dalla relatrice - la quale ha svolto un ottimo lavoro cercando di farsi carico delle ragioni di tutti - di ritirare gli emendamenti corrisponde ad una preoccupazione che è anche mia e che è la seguente; condividiamo lo spirito del disegno di legge, anche se alcuni di noi hanno su di esso riserve di carattere tecnico anche serie, tuttavia ci rendiamo conto che se qui al Senato ci infiliamo nel tunnel degli emendamenti questo disegno di legge rischia di non diventare mai legge. Il testo che ci viene dalla Camera, pur essendo criticabile, ha un senso, ha un'identità, introduce elementi di novità positivi nell'ordinamento giuridico italiano.

Invito pertanto i colleghi a tenere conto della proposta della senatrice Fabj Ramous. A mio avviso, a parte l'emendamento 1.1 che va comunque respinto, sarebbe opportuno convenire sull'attuale stesura. D'altronde un testo di legge non è mai definitivo ed eterno; in questo momento ha la funzione di introdurre principi nuovi sui quali si potrà

ulteriormente lavorare. Quindi, se tutti acconsentissimo a ritirare gli emendamenti, alla fine potremmo varare questo testo normativo come pervenutoci dalla Camera, concludendo così un itinerario che si mostra difficile, con norme che seppur discutibili rappresentano comunque una novità normativa.

VENTURI. Signor Presidente, non considero perfetto il testo pervenutoci dalla Camera, tuttavia se metto sulla bilancia i difetti che presenta quella stesura ed il pericolo che questa nuova normativa non trovi sbocco positivo, prevale quest'ultimo aspetto. Quindi, pur essendo molto lontano da certi atteggiamenti radicali dei naturalisti e anche dei colleghi Verdi, annunzio la mia disponibilità ad approvare senza modificazioni il testo in esame.

DI LEMBO. Signor Presidente, dichiarando innanzi tutto di parlare a titolo esclusivamente personale, vorrei dire che tutte le riserve evidenziate dal collega Masiello colgono a mio avviso nel segno. La collocazione dell'articolo 638 è forse contro la sistematica del codice, ma l'emendamento in esame a mio avviso risolve i problemi e non aggrava la situazione. Ieri ho affermato che la situazione è pericolosa per la genericità della norma, e noi più volte ci siamo scontrati con questo problema. La norma infatti così come formulata, quando parla di spettacoli, di lavori insostenibili e così via è estremamente generica, per cui ci potremmo trovare di fronte ad una giurisprudenza estremamente contrastante.

Per quanto riguarda poi il problema dell'abbandono degli animali, ricordo che nel 1991 il Parlamento approvò una legge quadro che affidava queste competenze alle regioni. Sorge a questo punto un problema di ordine costituzionale: o il legislatore ha sbagliato allora a ritenere che si trattasse di competenze regionali, tant'è che con una legge quadro ha stabilito la cornice, fissando i confini entro cui le regioni devono ed hanno di fatto legiferato in questa materia, o è incostituzionale questa norma che sottrae oggi alle regioni quelle competenze attribuite nel 1991.

Dobbiamo tener conto di questi fattori. Dovremmo anche sapere e quindi precisare quali sono gli spettacoli e le altre attività in cui non possono essere utilizzati gli animali.

Mi chiedo anche se con questa norma sarà consentito che siano svolte ancora le corse dei cavalli al trotto o se quella corsa viene ritenuta contro la natura dei cavalli. Faccio questo esempio per precisare che se si lascia ampia discrezionalità di giudizio a chi deve giudicare potremmo veramente rendere un pessimo servizio.

Per quanto riguarda gli obiettivi che si debbono e si intendono raggiungere, siamo tutti d'accordo; tuttavia sappiamo che raggiungere un obiettivo con strade tortuose, molto spesso porta non solo a vanificare la volontà di chi propone determinati traguardi, ma anche ad aggravare le cose.

Ecco perchè, pur accettando tutte le riserve, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento del senatore Riz, tenendo conto che esso risolve tutta questa serie di problemi e che aggrava le pene per quanto riguarda le sevizie agli animali.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, vorrei svolgere un breve intervento solo per precisare che potrei ritirare il mio emendamento, ma le considerazioni qui svolte non mi convincono.

Innanzitutto vorrei sottolineare che per quanto riguarda le sevizie agli animali il mio emendamento è ispirato ad una maggiore severità, in quanto mira a definire tali sevizie come delitto perseguibile d'ufficio. In quanto delitto esso è punibile con la carcerazione e non più con la contravvenzione; si aggrava quindi la pena.

Per quanto concerne la seconda questione che è stata sollevata, circa la collocazione della norma all'interno del Titolo del codice sui reati contro il patrimonio, vorrei ricordare che quando vi fu la discussione sull'articolo 638, si dibatté a lungo se l'interesse tutelato fosse il patrimonio zootecnico o fosse piuttosto quello che allora si chiama il sentimento verso gli animali, come si definiva allora. Alla fine prevalse l'opinione per cui interesse prevalente fosse quello relativo al patrimonio. Anche se non vi fosse stata tale questione iniziale, la collocazione di una norma nell'ambito di una categoria di reati, in base a quello che si considera interesse prevalente, non impedisce al legislatore di considerare prevalente un altro interesse. Non dobbiamo commettere l'errore di ritenere che la collocazione di categoria operata dal codice Rocco sia inviolabile.

Come Presidente, non voterò sull'emendamento da me presentato, pur mantenendolo, per le motivazioni che ho teste espresso.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, da me presentato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il subemendamento 1.4/1, presentato dal senatore Masiello all'emendamento 1.4 della senatrice Fabj Ramous.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del subemendamento 1.4/2.

**PROCACCI.** Signor Presidente, questo emendamento è volto alla soppressione, nell'emendamento 1.4, del quarto capoverso. Durante l'audizione che abbiamo svolto uno dei punti fondamentali del confronto è stato quello della sperimentazione e di cosa si dovrebbe prevedere in proposito. Abbiamo fatto alcuni riferimenti al decreto legislativo n. 116 del 1992 per quanto concerne una serie di articoli, se ben ricordo gli articoli 4, 5, 10 e 13, concernenti il sistema sanzionatorio sulla sperimentazione non autorizzata. Ricordo che a tal proposito era sorto un equivoco, vale a dire la convinzione da parte di alcuni colleghi che vi potesse essere una sufficienza delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 116 rispetto all'articolo 727 e alla sua riforma.

Abbiamo voluto allora introdurre una precisazione per quanto concerne il contenuto di questi articoli, dove chiaramente è scritto che ci si riferisce ad ipotesi in cui il fatto non costituisca reato. Quindi non esiste un conflitto, una inconciliabilità tra questo provvedimento e il decreto legislativo n. 116.

Ritengo anche importante quanto hanno segnalato in questa sede alcuni ricercatori, come il collega Parisi ed il professor Gianni Tamino, ascoltato in una audizione, e cioè che il ricercatore che si muove correttamente nell'ambito della legge, che è piuttosto chiara in proposito, non ha nulla da temere e quindi le preoccupazioni che altri ricercatori ci hanno sottoposto sono assolutamente gratuite.

Ritengo anche importante lasciare nel testo la norma in riferimento alla violazione. Del resto credo che questo capoverso abbia il pregio della chiarezza, quando parla di esperimenti per fini scientifici o didattici non autorizzati a norma di legge. Anche se abbiamo posizioni molto diverse, ritengo che i colleghi che si preoccupano di salvaguardare la ricerca scientifica, così come è purtroppo condotta oggi, non abbiamo davvero motivo di preoccupazione.

Per questi motivi voterò in senso contrario all'emendamento ed invito i colleghi a fare altrettanto; peraltro, anche in questo caso ci troviamo su un versante completamente presente nella legislazione di altri Paesi, quali la Francia, la Gran Bretagna, la Germania e così via, dove il legislatore, che pure non deve essere animalista, non ha voluto fare a meno di inserire una norma del genere. Del resto non si comprende perchè si dovrebbe giungere ad un trattamento discriminatorio tra chi viola la legge e non fa il ricercatore e chi conduce una ricerca illegittima scavalcando la legislazione.

In ogni caso, signor Presidente, avanzo una richiesta di sospensione dei lavori della Commissione, giacchè sono contestualmente impegnata in Assemblea quale senatore segretario.

**PRESIDENTE.** Senatrice Procacci, è la terza volta che si rinvia questo tema di grande attualità, di grande valore e sentito da tutto il Paese. Quindi, potrò acconsentire alla sua richiesta soltanto se la Presidenza del Senato sospenderà i nostri lavori. D'altronde in Aula è presente un'altra senatrice del suo Gruppo, la senatrice Rocchi, che avrebbe potuto sostituirla. Non posso continuare a vedere impediti i lavori di questa Commissione con osservazioni pur legittime, giacchè lei esercita un'attività legittima, tanto più che in questo caso tale ostacolo avrebbe potuto essere superato.

In proposito, comunque, mi rimetterò alle determinazioni del Presidente del Senato che è stato interpellato al riguardo.

**BRUTTI.** Signor Presidente, comprendo e non posso che condividere la risposta che lei ha dato alla richiesta della senatrice Procacci, proprio perchè nelle settimane scorse abbiamo più volte rinviato la discussione. Vorrei tuttavia sottoporre un problema alla sua sensibilità. Ci troviamo di fronte ad un testo normativo che è l'espressione di una proposta del Gruppo qui rappresentato dalla senatrice Procacci. Sappiamo bene, è inutile nascondercelo, che sul problema di mantenere o meno il testo della Camera si era aperta una questione rilevante. Ora, con l'approvazione del subemendamento 1.4/1 la Commissione ha risposto in maniera negativa ad una richiesta più volte avanzata dal Gruppo dei Verdi. La senatrice Procacci ci chiede una sospensione proprio perchè l'approvazione di questo subemendamento fa intervenire una novità qualitativa relevantissima nelle norme. Ritengo, quindi,

che sarebbe opportuno, per esigenze di *fair play*, dato che tali norme sono state proposte dal Gruppo dei Verdi, che è particolarmente sensibile a questo problema proprio per una questione di identità politica, accogliere la richiesta della senatrice Procacci.

Se stessimo parlando di una questione concernente l'identità di un altro Gruppo politico, di una questione religiosa, di una questione che riguarda le condizioni dei lavoratori, con punti di principio e problemi essenziali, ciascuno dei Gruppi interessati chiederebbe una pausa di riflessione in seguito all'approvazione di una norma che ferisce la sua identità e la sua concezione; la chiederebbe per decidere cosa può fare per recuperare un testo che segua una linea che valga a salvare le ragioni di principio cui esso tiene. Per tali motivi mi sembra opportuno un ripensamento sulla scelta di continuare nei nostri lavori.

**PRESIDENTE.** Senatore Brutti non posso accogliere il suo invito. D'altronde la premessa da cui lei parte è completamente errata per una ragione molto semplice: noi abbiamo votato un subemendamento e non un emendamento. Le faccio notare, inoltre, che il suo invito non è stato formulato tempestivamente, in quanto siamo ormai in fase di votazione.

Metto ai voti il subemendamento 1.4/2, presentato dal senatore Masiello all'emendamento 1.4.

**È approvato.**

**PROCACCI.** Signor Presidente, abbandono i lavori della Commissione e mi riservo di interpellare il Presidente del Senato in ordine a questa gestione dei lavori della Commissione.

**PRESIDENTE.** Senatrice Procacci, anche lei deve osservare le regole di correttezza nei confronti del Presidente di questa Commissione.

Chiedo comunque al consigliere segretario della Commissione di interpellare la Presidenza del Senato per sapere se, considerati i suoi impegni in Assemblea in qualità di senatore segretario, io debba sospendere la seduta.

Proseguiamo quindi nella votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.4/5, presentato dal senatore Bodo.

**Non è approvato.**

Ritiro i subemendamenti 1.4/3 e 1.4/4, da me presentati.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

**BRUTTI.** Annuncio il mio voto contrario su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Fabj Ramous, interamente sostitutivo dell'articolo 1, nel testo risultante a seguito dell'approvazione dei subemendamenti 1.4/1, 1.4/2.

**È approvato.**

L'emendamento 1.5, presentato dalle senatrici Procacci e Rocchi è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 19 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-bis) il divieto di detenzione di animali».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

2.2

FABJ RAMOUS

*Al primo capoverso, dopo le parole: «detenzione di animali», inserire le seguenti: «si applica nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 638 e 727 e».*

2.1

RIZ

PRESIDENTE . Ritiro l'emendamento 2.1 da me presentato.

FABJ RAMOUS. Il mio emendamento volto a sopprimere l'intero articolo 2, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo 2.

BRUTTI. Dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

**Non è approvato.**

L'articolo 2 risulta pertanto soppresso.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 35-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 35-ter. - (*Divieto di detenzione di animali*). - Il divieto di detenzione di animali priva il condannato della facoltà di avere in affidamento animali d'affezione e di riscattarli dai rifugi pubblici e privati.

Il divieto non può avere durata inferiore a tre anni nè superiore a cinque anni, e consegue ad ogni condanna per il reato di maltrattamento di animali.

Il divieto è perpetuo in caso di recidiva».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

3.1

FABJ RAMOUS

Passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo 3.

BRUTTI. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

**Non è approvato.**

L'articolo 3 è, pertanto, soppresso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1417, nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

I disegni di legge nn. 162 e 774 risultano pertanto assorbiti.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOT. SSA MARISA NUDDA

